




Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Agrigento

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

1. CAMPAGNA Calogera, nata a Canicattì il 04.03.1954
2. ORBITELLO Francesco, nato a Canicattì il 5.6.1978

Per i reati di cui agli artt. 595, 610 e 660 c.p.

In cui è p.o. AMATO Caterina, nata a Cattolica Eraclea il 17.01.1967

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata dalla persona offesa in relazione ad alcune condotte tenute dagli indagati nei suoi confronti in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Rapisardi di Canicattì.

In particolare i due indagati, in qualità di membri del direttivo del sindacato SAESE avrebbero posto in essere iniziative di turbativa dell'attività scolastica a contenuto denigratorio nei suoi confronti.

Le predette iniziative sarebbero consistite nell'invio di missive, con plurimi destinatari, e successivamente nella pubblicazione sul sito Facebook di alcuni post, al fine prima di dare corso a delle vertenze sindacali e poi di commentarne l'evoluzione.

Già sotto il profilo oggettivo si evidenza come i toni utilizzati nei predetti scritti permettono di ritenere le frasi pronunciate espressione del diritto di critica, inteso come espressione di un giudizio, in quanto tale ontologicamente soggettivo, rispetto ad una determinata situazione di fatto. Il contesto nell'ambito del quale le frasi sono proferite, il contenuto oggettivo delle stesse - sempre e solo orientato sul merito dell'attività di gestione del plesso scolastico senza mai scadere sul piano personale - permette di escludere già dal punto di vista della materialità il reato di diffamazione. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto di critica deve ritenersi scriminante ogni volta il giudizio espresso, pur con toni duri ed aspri, rispetti i limiti di continenza e di verità – anche putativa –, il che appare pienamente rispettato nel caso di specie.

Si evidenzia, inoltre, come la condotta in esame appaia ulteriormente scriminata dall'esercizio di un altro diritto, ed in particolare quello di sciopero e più largamente inteso di rappresentanza sindacale che abbraccia tutte le attività prodromiche allo stesso (art. 39 Cost.). Quest'ultima è

connaturata dal confronto fra l'organizzazione sindacale e la controparte contrattuale/datore di lavoro, nell'ambito del quale è ineludibile l'attività di evidenziazione dei – ritenuti - profili critici della gestione e nel far leva sui predetti al fine della tutela delle esigenze del lavoratore. Fintanto che, dunque, il predetto diritto viene esercitato con modalità continenti ai confini esterni dello stesso per come costituzionalmente disegnato, senza trasmodare in una indebita ed ingiustificata lesione della sfera giuridica del soggetto con cui avviene il confronto, la condotta deve ritenersi ampiamente scriminata.

Ciò non appare minato dalla decisione della Commissione di Garanzia in ordine alla legittimità dell'astensione per i due giorni del 16 e 17 aprile, la quale non solo attiene ai profili di sussistenza dei presupposti per l'astensione al lavoro nel caso specifico, ma soprattutto non impinge sulle modalità di estrinsecazione della volontà di procedere allo sciopero.

Infine si evidenzia come anche a non volere ritenere che la condotta, già sul piano oggettivo, sia scriminata dal legittimo esercizio di un diritto, quanto sopra non potrebbe non incidere in ordine alla sussistenza del dolo diffamazione.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si ritiene insussistente sia il delitto di violenza privata – del quale a prescindere dall'operatività di una scriminante manca l'elemento materiale, sotto il profilo della violenza e della minaccia finalizzata alla costrizione – così come quello di molestia – in quanto la condotta, oltre a non apparire in alcun modo petulante non appare sorretta dal dolo specifico richiesto dalla norma.

P.Q.M.

Visto gli artt. 408 e 411 c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Agrigento, 31/01/2020

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott.ssa Sara Karagi

■ Procuratore della Repubblica - Aggiunto
Dott. Salvatore Vella